

**“Regolamento per la gestione degli esami scritti delle discipline linguistiche dei
Corsi di Laurea triennale e magistrale del Consiglio didattico in**

Scienza e Tecnica della Mediazione Linguistica e Traduzione Tecnico-scientifica e Interpretariato

a.a. 2013-2014

Approvato nel CD del 12 giugno 2013

1. Ravvisata la necessità di verificare la preparazione linguistica anche per quanto riguarda la competenza scritta, il CD emana il presente regolamento, valido per tutti i corsi di laurea triennale e magistrale del CD stesso.
2. Le prove scritte delle discipline linguistiche fanno parte integrante dell'esame.
3. La prova scritta può essere propedeutica alla prova orale.
4. Sono previste tre sessioni annue (immediatamente dopo la conclusione del II semestre, nel mese di settembre, immediatamente dopo la conclusione del I semestre).
5. La prova scritta può essere suddivisa in più parti, da sostenere anche in giorni diversi. È facoltà della commissione d'esame richiedere che ognuna delle parti che costituiscono l'esame sia superata, indipendentemente dalla media aritmetica tra di esse.
6. Per tutta la durata della prova è consentito allo studente di ritirarsi.
7. La prova scritta, superata in tutte le sue parti, produce una votazione univoca oppure un giudizio, che confluirà nel voto definitivo, una volta superata anche la prova orale.
8. I docenti organizzano almeno un incontro pubblico in cui gli studenti possono rivedere i propri elaborati.
9. I docenti non sono tenuti a esibire gli elaborati al di fuori dell'incontro di cui al punto precedente.
10. Ogni eventuale spostamento della data d'inizio della prova scritta deve essere comunicato con la massima tempestività agli studenti, dandone notizia con adeguata forma di pubblicità, previa comunicazione al presidente del Consiglio didattico (art. 25 comma 10 R.D.A.)
11. Qualora lo studente non riesca a completare l'esame entro l'anno accademico in corso e il programma subisca una modifica, il voto delle parti superate rimarrà valido (e integrato secondo le modalità stabilite dal singolo docente) per due anni e una sessione a partire dal suo superamento.

Esempi: La prova scritta superata nella sessione estiva (maggio 2013) è valida per 2 anni fino alla sessione invernale (dicembre 2015).

Oppure: prova scritta superata a settembre 2013, è consentito sostenere la prova orale fino ad aprile 2016; prova scritta superata a gennaio 2014, è consentito sostenere la prova orale fino a luglio 2016). Superato questo termine, lo studente dovrà ripetere la prova scritta.

12. In linea con l'art. 25 del Regolamento Didattico d'Ateneo ai sensi del D.M. 270/2004, lo studente ripetente o fuori corso di norma sostiene la prova d'esame facendo riferimento al programma dell'insegnamento relativo al suo piano di studi. Tuttavia, nel caso in cui l'insegnamento sia stato affidato a un nuovo docente, per esigenze di carattere tecnico dovute al sistema VOL, lo studente sosterrà di norma l'esame facendo riferimento al programma e alle modalità previsti dal docente incaricato del corso. Nel caso in cui lo studente abbia sostenuto la parte scritta dell'esame con il docente precedente, questa potrà essere convalidata dal nuovo docente, fermo restando il non superamento del periodo di

validità delle prove singole di cui al punto 11.”.

Regolamento Didattico: gestione OFA
Modifica al Regolamento didattico di Scienza e Tecnica della Mediazione Linguistica

a.a. 2013-2014

Approvato nel CD del 12 giugno 2013

MODALITÀ DI VERIFICA DELLA PREPARAZIONE INIZIALE ED OBBLIGHI FORMATIVI AGGIUNTIVI

1. La preparazione iniziale viene verificata attraverso il test di ammissione, secondo le modalità dettagliate nell'apposito bando.
2. L'ammissione al Corso di studio con un punteggio inferiore alla votazione minima stabilita nel bando di ammissione comporta l'attribuzione di un O.F.A. (Obbligo Formativo Aggiuntivo) per una o più delle materie previste dalla prova stessa.
3. L'eventuale O.F.A dovrà essere colmato entro il primo anno di corso. Coloro che entro il primo anno di corso non abbiano colmato le loro carenze formative, dovranno iscriversi di nuovo al I anno.
4. Per permettere agli studenti di soddisfare gli O.F.A., il Consiglio Didattico propone alla Facoltà e ai Dipartimenti di organizzare corsi base, intesi anche al recupero e potenziamento delle conoscenze.
5. Questi corsi avranno durata minima di 30 ore. Si svolgeranno preferibilmente nel primo semestre, ma potranno svolgersi lungo l'intero anno accademico nel caso di esigenze particolari.
6. La frequenza dei detti corsi è obbligatoria. Tuttavia, lo studente può esserne esonerato su domanda scritta e dichiarazione di provvedere personalmente alla preparazione necessaria.
7. A conclusione di ogni corso base lo studente sosterrà una prova di verifica, scritta od orale, con esito di idoneità o non idoneità.
8. Gli studenti cui sia stato attribuito un O.F.A. possono seguire i corsi degli insegnamenti curriculari cui l'O.F.A. pertiene, ma non possono sostenerne l'esame di profitto prima di aver colmato l'O.F.A. stesso.
9. In ogni caso l'O.F.A non ha alcuna influenza sul numero dei CFU che lo studente deve conseguire nel percorso di studio per il quale richiede l'immatricolazione.

Regolamento per la gestione degli Obblighi Formativi Aggiuntivi

**per il Corso di Laurea triennale in
Lingue, Culture e Letterature Straniere**
**MODALITÀ DI VERIFICA DELLA PREPARAZIONE INIZIALE ED OBBLIGHI
FORMATIVI AGGIUNTIVI**

Approvato nel CD del 5 giugno 2013

1. La prova di verifica della preparazione iniziale consiste in 50 *test* a risposta multipla relativi *alla lingue e letteratura italiana* e *alla lingua inglese*, che possono coincidere con i test di ammissione al Corso di laurea.
2. Sulla base di parametri definiti dalla commissione preposta alla preparazione dei test di ammissione, lo studente può avere OFA attribuiti.
3. L'eventuale O.F.A dovrà essere colmato entro il primo anno di corso. Le prove di verifica dell'acquisizione delle competenze relative dovrà precedere il sostenimento degli esami di profitto. Coloro che entro il primo anno di corso non abbiano colmato le loro carenze formative, dovranno iscriversi di nuovo al I anno.
- 4.1. Per permettere agli studenti di soddisfare gli O.F.A., il Consiglio Didattico propone alla Facoltà e ai Dipartimenti di organizzare corsi base, intesi al recupero e al potenziamento delle competenze.
- 4.2. Questi corsi avranno una durata compresa tra un minimo di 30 e un massimo di 120 ore. Essi si svolgeranno preferibilmente nel primo semestre.
- 4.3. La frequenza dei detti corsi è obbligatoria.
5. A conclusione di ogni corso base lo studente sosterrà una prova di verifica, scritta od orale, con voto di idoneità o non idoneità. In caso di non idoneità, lo studente potrà ripetere la prova in un secondo appello. Se anche in questa prova risulterà non idoneo, lo studente dovrà iscriversi nuovamente al I anno di corso.
6. Gli studenti cui sia stato attribuito un O.F.A. possono seguire i corsi degli insegnamenti curriculari cui l'O.F.A. pertiene, ma non possono sostenerne l'esame di profitto prima di aver colmato l'O.F.A. stesso.
7. In ogni caso il superamento dell'O.F.A non ha alcuna influenza sul numero dei CFU che lo studente deve conseguire nel percorso di studio per il quale richiede l'immatricolazione.

**Regolamento per la gestione degli esami scritti delle discipline linguistiche dei
Corsi di Laurea triennale e magistrale del
Consiglio didattico in
Lingue, Culture e Letterature Straniere
Approvato nel CD del 5 giugno 2013**

1. Ravvisata la necessità di verificare la preparazione linguistica anche per quanto riguarda la competenza scritta, il CD emana il presente regolamento, valido per tutti i corsi di laurea triennale e magistrale del CD stesso.
2. Le prove scritte delle discipline linguistiche fanno parte integrante dell'esame.
3. La prova scritta è propedeutica alla prova orale.
4. Sono previsti tre appelli annui (immediatamente dopo la conclusione del II semestre, nel mese di settembre, immediatamente dopo la conclusione del I semestre).
5. La prova scritta può essere suddivisa in più parti, da sostenere anche in giorni diversi. È facoltà della commissione d'esame richiedere che ognuna delle parti che costituiscono l'esame sia superata, indipendentemente dalla media aritmetica tra di esse.
6. Per tutta la durata della prova è consentito allo studente di ritirarsi.
7. La prova scritta, superata in tutte le sue parti, produce una votazione univoca oppure un giudizio, che confluirà nel voto definitivo, una volta superata anche la prova orale.
8. I docenti organizzano almeno un incontro pubblico in cui gli studenti possono rivedere i propri elaborati.
9. I docenti non sono tenuti a esibire gli elaborati al di fuori dell'incontro di cui al punto precedente.
10. Ogni eventuale spostamento della data d'inizio della prova scritta deve essere comunicato con la massima tempestività agli studenti, dandone notizia con adeguata forma di pubblicità, previa comunicazione al presidente del Consiglio didattico (art. 25 comma 10 R.D.A.)
11. La prova scritta ha validità due anni e una sessione a partire dal suo superamento (esempi: prova scritta superata a maggio 2013, è consentito sostenere la prova orale fino a dicembre 2015; prova scritta superata a settembre 2013, è consentito sostenere la prova orale fino ad aprile 2016; prova scritta superata a gennaio 2014, è consentito sostenere la prova orale fino a luglio 2016). Superato questo termine, lo studente dovrà ripetere la prova scritta.